

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia», che determina la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l'art. 26, e successive modificazioni, concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», e successive modificazioni, ed, in particolare, l'art. 3, nel quale è previsto che l'accesso alla qualifica di commissario avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, recante la «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea magistrale», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, e successive modificazioni, recante l'equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;


Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in particolare l'art. 8, e successive modificazioni, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 73, comma 14, e successive modificazioni, per il quale il positivo superamento dello stage presso gli uffici giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 18 dicembre 2014, con il quale sono individuate le classi di laurea idonee per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2», e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia», e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che esclude limiti di età nei concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, salve le deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni;

Visto l'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, che esplicita tali deroghe per le categorie di possibili candidati, tra cui non figurano quelli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipino, nella fase transitoria, alla presente procedura concorsuale;

Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della polizia di Stato»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2016/679;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare l'art. 15, comma 1, lettera a), che modifica l'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 95/2017;

Visto il proprio decreto in pari data recante determinazione del numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018;

Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di ottanta commissari da immettere nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti elencati al successivo art. 3.

Art. 2.

Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell'ambito degli ottanta posti, di cui al precedente art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:

A) venti posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come stabiliscono l'art. 1, legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e l'art. 9, decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;

B) due posti, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali, che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale;

C) due posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, terzo comma, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

D) quattro posti, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo.

2. I posti oggetto delle riserve elencate nel comma precedente, qualora non fossero coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito agli altri candidati idonei non vincitori.

Art. 3.

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) di aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno il limite d'età, per la partecipazione al concorso, è di trentacinque anni;

e) essere in possesso dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;


f) aver conseguito presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, il titolo di laurea rientrante, come stabilito dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 18 dicembre 2014, in una delle seguenti classi:

1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01); classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia (LM-56); classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62); classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77);

2) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S); classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia (64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della politica (70/S); classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S); classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S); classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S).

Nel caso di diploma di laurea, rilasciato da una Università della Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche o magistrali sopra elencate ai punti 1) e 2), ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009.

2. I requisiti, di cui al precedente comma, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad eccezione del titolo di studio richiesto per l'accesso che può essere conseguito, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entro la data di svolgimento della prima prova d'esame, o se sarà disposta, della prova preselettiva che la precederà. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, a pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale.



3. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che sono sospesi cautelatamente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.

4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali e quello dell'efficienza fisica, dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.

6. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, verrà disposta in qualunque momento con decreto motivato.

Art. 4.

Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere unicamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it

2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato potrà scaricare e stampare copia della domanda inviata.

3. Qualora il candidato volesse modificare la domanda già trasmessa, la dovrà annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.

4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:

- a) il cognome ed il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
- e) il possesso della cittadinanza italiana;
- f) se intenda concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2, primo comma, lettera *C*) del presente bando. A tal fine, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'art. 4, terzo comma, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame;
- g) se intenda concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2, primo comma lettere *A*), *B*), *D*) del presente bando;
- h) il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, conseguito o da conseguire, entro la prima prova concorsuale, anche se preselettiva, con l'indicazione dell'Università, o dell'Istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura on line;
- i) se iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

j) eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso positivo, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;

k) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito da pubblici uffici, o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o sospeso cautelatamente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

l) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di avere rinunciato formalmente allo status di obiettore;

m) la lingua, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, nella quale intende sostenere la verifica della conoscenza della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale;

n) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato nonché all'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98 del 20 agosto 2013;

o) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.

6. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata, dichiarato nella suddetta domanda di partecipazione, con apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it, allegando a tal fine copia di un proprio documento d'identità valido.

7. L'Amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso viene nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, oppure da un prefetto, anche collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, ed è così composta:


- a) due funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- b) due professori o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame.

Per la prova nella lingua straniera e per la prova di informatica, la commissione esaminatrice, sarà integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato, esperto in informatica.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

4. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.



5. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 6.

Fasi di svolgimento del concorso

1. Nel caso si debba svolgere la prova preselettiva, stabilita dall'art. 7 del presente bando, il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:

- prova preselettiva;
- accertamento dell'efficienza fisica;
- accertamenti psico-fisici;
- accertamento attitudinale;
- prove scritte;
- valutazione dei titoli dei candidati;
- prova orale.

2. Se la prova preselettiva non sarà disposta, il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:

- accertamento dell'efficienza fisica;
- accertamenti psico-fisici;
- accertamento attitudinale;
- prove scritte;
- valutazione dei titoli dei candidati;
- prova orale.

3. In relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, l'Amministrazione può procedere alla verifica dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.

4. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti primo e secondo comma, comporta l'esclusione dal concorso.

5. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».

Art. 7.

Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, sarà svolta una prova preselettiva, volta a selezionare i candidati da ammettere ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali.

2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo.

3. Le modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi, sono stabilite dall'art. 9 del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.

4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento della prova preselettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 11 gennaio 2019.

5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione di diritto dal concorso.

6. La banca dati dei 5000 quesiti, che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva, sarà pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

Art. 8.

Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva

1. La prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al diario pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

2. Il questionario conterrà quaranta quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'art. 7, comma 2 del presente bando. I candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla commissione esaminatrice, che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.

4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido documento di identità.

5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.

Art. 9.

Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.

2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.

3. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it>

4. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne sarà dato avviso sul sito istituzionale, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 10.

Convocazioni alla prova di efficienza fisica

1. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva sarà convocato, al successivo accertamento dell'efficienza fisica, un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta.

2. Qualora la prova preselettiva non sia stata disposta, tutti i candidati saranno convocati, salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3 del presente bando, al previsto accertamento dell'efficienza fisica secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale www.poliziadistato.it


3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il diario dell'accertamento dell'efficienza fisica saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

Art. 11.

Svolgimento della prova di efficienza fisica

1. La commissione per le prove di efficienza fisica è composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore a commissario capo o qualifiche equiparate, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.



3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica i candidati convocati saranno sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:

Prova	Uomini	Donne	Note
Corsa 1000 m	Tempo max 3' 55"	Tempo max 4' 55"	—
Salto in alto	1,20 m	1,00 m	Max 3 tentativi
Sollevamento alla sbarra	n. 5	n. 2	Continuativi (Max 2')

4. Il mancato superamento, anche di uno dei suddetti esercizi ginnici, determinerà l'esclusione dal concorso per inidoneità, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

5. Le «Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di efficienza fisica» sono pubblicate sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio delle stesse.

6. Il giorno di presentazione alle suddette prove di efficienza fisica, tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e dovranno altresì consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera, conforme al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».

7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica, saranno esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

Art. 12.

Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'efficienza fisica saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da:

a) un primo dirigente medico che la presiede;

b) quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.

2. A tal fine, i candidati saranno sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalità indicate nelle «Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.

3. Tutti i candidati, all'atto della presentazione ai predetti accertamenti, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento e, a pena dell'esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:

certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;

esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;

esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale:

- 1) esame emocromocitometrico con formula;
- 2) esame chimico e microscopico delle urine;
- 3) creatinemia;

4) gamma GT;

5) glicemia;

6) GOT (AST);

7) GPT (ALT);

8) HbsAg;

9) Anti HbsAg;

10) Anti Hbc;

11) Anti HCV;

12) Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

4. La commissione potrà, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.

5. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

Art. 13.

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da:

a) un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore che la presiede;


b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore.

2. Per le finalità di cui al successivo comma 3, ultimo periodo, la suddetta commissione è integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psico-attitudinale. Il candidato è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica strutturata, condotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al precedente comma 2, finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneità.

4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale.

5. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato, che sarà disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.



6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

7. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono riportate nelle «Disposizioni per l'espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.

Art. 14.

Convocazione alle prove scritte e relativo diario

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, saranno convocati alle prove scritte, come da diario che sarà pubblicato sul istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 15 aprile 2019. Quest'ultima pubblicazione varrà come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido documento di identità.

3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di diritto dal concorso.

Art. 15.

Prove d'esame

1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale.

2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

a. diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;

b. diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno 21/30, con almeno 18/30 per la singola prova scritta.

4. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a 18/30 non procede alla valutazione dell'altro.

5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte su: diritto civile; diritto del lavoro; diritto della navigazione; ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale. Il colloquio comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel presente bando, nonché dell'informatica.

6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonché in una conversazione. L'accertamento della conoscenza dell'informatica è diretto a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di supporto all'attività d'ufficio.

7. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione di almeno 18/30.

Art. 16.

Svolgimento delle prove scritte

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo, il giorno precedente a quello fissato per la prima prova scritta.

2. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.

3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, è escluso dal concorso.

5. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 17.

Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:

1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2;

2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, rilasciato da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;

3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-lauream e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2;

4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;

5) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di professioni, fino a punti 1;

B) titoli professionali, fino a punti 19:


1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dall'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa o l'assunzione di particolari responsabilità e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9;

2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 10.

2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame scritte. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale.

4. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare, entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine, i candidati potranno utilizzare un'apposita funzionalità presente all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it> oppure trasmettere i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it



5. Nell'ambito delle categorie di cui al precedente comma uno, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della commissione esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

6. Il punteggio, attribuito in seguito alla valutazione dei titoli, sarà comunicato al candidato, risultato idoneo alle prove scritte, prima che egli sostenga la prova orale.

Art. 18.

Svolgimento della prova orale

1. L'ammissione alla prova d'esame orale sarà comunicata al candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.

2. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi.

3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.

6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

Art. 19.

Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e orali saranno invitati a far pervenire all'Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati potranno utilizzare un'apposita funzionalità presente all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it> oppure trasmettere i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

Art. 20.

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Espletate le prove d'esame scritte e orali la commissione elabora la graduatoria finale di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione è data dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli.

2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori terranno conto delle riserve dei posti previste dall'art. 2 del presente bando, nonché dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.

3. La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se ne darà avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 21.

Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, e 2, comma 1, lettera *cc*), del citato decreto legislativo n. 95/2017, e successive modificazioni.

2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121/1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e l'assegnazione saranno effettuati secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 7 e comma 8, del citato decreto legislativo n. 334/2000, e successive modificazioni, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lettera *d*), n. 3), del citato decreto legislativo n. 126/2018, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *cc*), del citato decreto legislativo n. 95/2017, e successive modificazioni.

Art. 22.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali.

2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.

3. Si applicano in proposito, anche ai fini dell'esercizio dei diritti riservati agli interessati nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza responsabile, le previsioni di cui al citato decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal citato decreto legislativo n. 101/2018.

4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente, potranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

Art. 23.

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 24.

Avvertenze finali


1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte integrante, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 10 dicembre 2018

*Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza*
GABRIELLI



**Certificato anamnestico da compilare a cura dell'interessato e del medico di fiducia
(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)**

Il/La sottoscritto/a

_____ (Cognome) _____ (Nome)
 Nato/a _____ () il ____/____/____
 _____ (Comune) _____ (Provincia) _____ (giorno/mese/anno)
 residente in _____ ()
 _____ (Comune) _____ (Provincia)
 Via/Piazza _____ n. ____ Tel. _____

D I C H I A R A

in relazione agli **stati patologici** di seguito elencati (barrare la voce interessata)

Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio? Se SI quali? _____	NO	SI
Sussiste diabete? Se SI specificare trattamento _____	NO	SI
Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi? Se SI quali? _____	NO	SI
Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note? Se SI quali? _____	NO	SI
Soffre di Patologie neurologiche? Se SI quali? _____	NO	SI
Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)? Se SI indicare la data dell'ultima crisi e la terapia eseguita _____	NO	SI
Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi, tranquillanti, barbiturici, ecc.)? Se SI quali? _____	NO	SI
Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti? Se SI di che tipo? _____	NO	SI
Sussistono malattie del sangue? Se SI quali? _____	NO	SI
Sussistono malattie dell'apparato urogenitale? Se SI quali? _____	NO	SI
Sussistono malattie dell'apparato visivo? Se SI quali? _____	NO	SI

Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi sofferti in passato non indicati nelle voci sopra riportate:

Data ____/____/____

Firma dell'interessato/a

Il Medico di fiducia
(firma, timbro, codice regionale)

